

gen

08

Corsi Prassicoop

*Corsi di formazione
Commercio
Polizia amministrativa
Urbanistica*



prassicoop **Pf**
formazione

Il commercio su aree pubbliche

Come utilizzare la dispensa

Per facilitare gli utenti nella consultazione delle dispense, abbiamo aggiunto una simbologia che consente di individuare il taglio specifico delle varie parti e di sapere dove trovare i testi normativi, la modulistica, la documentazione, o le informazioni utili .

Sommario generale:

- 1 Generalità - Definizioni
- 2 I numeri dell'Ambulantato
- 3 Normativa Nazionale
- 4 Normativa Lombardia
- 5 Normativa Sanitaria
- 6 Attività Fieristiche
- 7 Guida Operativa per i Comuni
- 8 Sistema Sanzionatorio
- 9 I Mercati degli Agricoltori
- 10 Schemi e Grafici



Testi normativi disponibili nel raccoglitore I FONDAMENTALI



Moduli disponibili nel cd allegato



Informazioni importanti di ordine generale



Informazioni riferite al Commercio Fisso



Informazioni riferite alla urbanistica



Informazioni riferite alle attività produttive in genere



Informazioni relative alle attività di trattenimento svago, cinema, teatri, ecc



Informazioni di natura generale istituzionale



Testi normativi disponibili nel CD allegato



Norme nazionali



Indicazioni operative pratiche



Informazioni riferite al Commercio su aree Pubbliche



Informazioni riferite alla normativa di P.S. in genere



Informazioni degne di PARTICOLARE ATTENZIONE



Informazioni relative ai trasporti, autorimesse, circolazione auto, ecc.



Informazioni riferite al funzionamento di organi o commissioni



Testi normativi disponibili nel sito Internet - sezione abbonati



Norme specifiche regionali Lombardia



Indicazioni di Approfondimento



Informazioni riferite alla somministrazione di alimenti e bevande



Informazioni riferite alla distribuzione di carburanti



Informazioni riferite alla normativa sanitaria



Ultime novità



Informazioni relative a contributi e finanziamenti


Sommario

Sez

01

Perché Questo Corso	1.3
Le Norme sul Commercio su Aree Pubbliche	1.4
Orari del Commercio su Aree Pubbliche	1.8
Istituzione e Modifica dei Mercati	1.9
Limitazioni all'Attività di Commercio su Aree Pubbliche	1.10
Documentazione Amministrativa	1.11
Indicazione dei prezzi per unità di misura	1.14

Generalità - Definizioni



In particolare, questo corso si rivolge a coloro che all'interno degli enti locali si occupano direttamente del rilascio delle autorizzazioni di commercio su aree pubbliche e/o della gestione dei mercati. L'impostazione è eminentemente pratica e non dà per scontata la presenza di una serie di conoscenze. Questa impostazione è stata scelta su espressa richiesta di diversi enti, che hanno ritenuto necessario fornire al personale che da poco tempo affronta le problematiche del commercio un supporto di tipo operativo ed una serie di conoscenze di base. Questo non significa che il corso non possa essere di utilità a chi già da tempo affronta le problematiche del commercio, proprio perché l'abitudine porta a dare per scontate cose che, visti i continui evoltersi della normativa, scontate non sono. Agli utenti più esperti, quindi, il corso potrà servire da riepilogo e ripasso.

Per ovvie esigenze di tempo, questa scelta ci ha portato ad escludere gli argomenti di interesse specifico di chi deve invece occuparsi degli aspetti di tipo pianificatorio e programmatico (Uffici tecnici, consulenti, professionisti). Su tali argomenti abbiamo introdotto solo dei cenni, mentre le relative tematiche saranno oggetto di più approfondito esame in altri corsi ed incontri.

L'occasione del corso è l'evoluzione della normativa di settore, in particolare in Lombardia, dove è stato recentemente rinnovato il contingente di nuovi banchi per i mercati, ed è in discussione la modifica della LR 15/00 sul commercio su aree pubbliche (PdL 022 attualmente all'esame della IV commissione del Consiglio regionale).

Il corso tocca anche il tema delle fiere non organizzate in base alla legge sul Commercio, ma ricadenti nella vecchia L. 7/01 (ora abrogata) e nelle norme delle Regioni, ormai pienamente competenti in materia. Sotto questo profilo è di interesse anche dei privati che organizzano fiere, mercatini, ecc.

Le Norme sul Commercio su Aree Pubbliche

La normativa nazionale di base è ora contenuta nel DLGS 114/98 (Bersani), pubblicato

sul supplemento 80/L alla G.U. N° 95 del 24/04/98

In particolare, le disposizioni specificamente relative al commercio su aree pubbliche, sono contenute nel Titolo X. Per tutto quanto non specificamente ivi indicato, valgono le norme generali della legge.



Commercio su Aree Pubbliche Generalità'



Come è noto, la riforma del commercio ha assunto aspetti molto differenziati fra il commercio in sede fissa, per il quale il regime autorizzatorio è stato confinato alle medie e grandi strutture, e quello su aree pubbliche, rimasto integralmente assoggettato al meccanismo delle autorizzazioni.

La nuova normativa pone rimedio alle storture introdotte dalla legge 112/91, ed è stata certamente un notevole salto di qualità rispetto alle precedenti disposizioni.

Le competenze, sempre nell'ambito delle direttive che dovranno essere emanate dalle singole regioni, sono attribuite direttamente ai comuni.

Tra le innovazioni più significative segnaliamo:

- l'eliminazione della distinzione tra le vecchie autorizzazioni di tipo A (oltre i 5 giorni la settimana) e tipo B (sotto i cinque giorni), che diventano semplicemente autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi, distinte da quelle girovaghe
 - la possibilità di tornare a suddividere gli spazi dei mercati per settori merceologici
 - l'eliminazione di quasi tutti i divieti di vendita di particolari articoli su aree pubbliche (restano in pratica vietate solo le armi, e viene consentita la vendita del pane)
 - l'applicabilità al commercio su aree pubbliche di tutte le norme del commercio fissa non espressamente incompatibili (e quindi anche di quelle sui requisiti)
- Le tre tipologie di autorizzazione previste dalla vecchia normativa sono ora ridotte a due:

TIPO A: attività svolta su aree pubbliche date in concessione

TIPO B: attività svolte in forma itinerante.

In entrambi i casi l'autorizzazione per il settore alimentare abilita anche alla somministrazione a condizione che l'interessato disponga anche dei relativi requisiti personali, professionali e sanitari (Ordinanza Ministeriale del 2/3/2000), e che ne abbia fatta esplicita richiesta in sede di domanda.

Attività' su Aree Date in Concessione (Tipo A)

Per lo svolgimento dell'attività nei mercati o comunque su aree in concessione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune dove si trova il posteggio congiuntamente alla concessione di posteggio stessa. La concessione deve risultare da un atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti, stante la natura contrattuale del provvedimento concessorio.

Per gli spazi dei mercati è obbligatoriamente fissata una procedura di presentazione delle richieste solo previa pubblicazione sul BURL (a cadenza mensile) di un avviso di disponibilità degli spazi. Gli interessati presentano domanda entro 60 giorni, dopo di che il comune formula una graduatoria in base ai criteri fissati dalla Regione e cioè:

- a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
- b) anzianità di registro delle imprese;
- c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, mentre sono considerate presenze effettive in un mercato le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato.

E' prevista la possibilità di presentare istanza di revisione, sulla quale il comune deve decidere entro 15 giorni.

Tutta la procedura, dalla presentazione delle domande al rilascio delle autorizzazioni, dura 120 giorni.

Per gli spazi fuori dai mercati, il Comune decide con proprio atto regolamentare le procedure ed i tempi.

Le concessioni hanno comunque durata decennale, fatte salve le eventuali concessioni di minor durata ancora in essere.

Nei casi di subingresso è da ritenersi che la durata della concessione vada e completare il decennio dal rilascio al primo titolare da cui si è originato il subentro, o il decennio di rinnovo in corso per le concessioni precedenti.

Per il rinnovo basta una semplice comunicazione da parte dell'interessato che dichiara di volere continuare l'attività. In mancanza di rinnovo la concessione cessa automaticamente il proprio effetto, per cui per evitare complicazioni, è opportuno che i comuni avvertano in tempo i soggetti interessati.

E' comunque facoltà del Comune sopprimere alla scadenza posteggi e non rinnovarli: In tal caso dovranno concedere agli interessati un nuovo posteggio di analoghe caratteristiche e qualità. Se la soppressione del posteggio avviene prima della scadenza, il titolare ha comunque diritto a continuare l'attività nel proprio posteggio finché non sia materialmente disponibile quello sostitutivo.

I posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari sono assegnati giornalmente, entro l'orario previsto dal regolamento comunale, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato in oggetto riferibili all'autorizzazione.

Fatti salvi i diritti acquisiti, nessun soggetto può essere titolare di più di due posteggi sullo stesso mercato.

A differenza di quanto previsto dalle precedenti norme, i Comuni possono ora articolare i mercati anche per tipologie merceologiche, cioè per categorie più specifiche rispetto al semplice alimentare o non alimentare, e possono addirittura istituire mercati specialistici, nei quali, cioè, il 90% o più dei banchi è destinato alle stesse tipologie merceologiche.

I titolari di autorizzazione di TIPO A possono, nei giorni e negli orari in cui non sono assegnatari di posteggi, svolgere l'attività in forma itinerante solo nel territorio regionale, e possono partecipare alle fiere su tutto il territorio nazionale.

I Requisiti per L'attività

Il decreto prevede l'abolizione del REC per le attività commerciali (ma non per quelle di somministrazione). Si prevede comunque, per la vendita di alimentari, una serie di requisiti morali e professionali molto simili a quelli richiesti per il REC, mentre per i non alimentari i requisiti professionali possono divenire esclusivamente dei titoli preferenziali. L'obiettivo dichiarato è di sburocratizzare e non creare situazioni in cui l'accertamento dei requisiti professionali poteva divenire semplicemente uno strumento di limitazione e graduazione dell'accesso al mercato.

Dato che la fissazione dei programmi dei corsi professionali è lasciata alle regioni, non è scontato che in qualche Regione si possano riprodurre in altre forme i problemi connessi al funzionamento ed all'uso del REC.

I requisiti dovranno comunque essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante o da un apposito delegato dell'impresa. Viene comunque a mancare la diretta connessione tra la presenza di un operatore abilitato ed il singolo punto di vendita, il che fa venire meno la vecchia figura del preposto o comunque identifica di fatto con quelle del rappresentante REC previsto per i pubblici esercizi.

Va anche sottolineato che in nessun punto del decreto è previsto l'obbligo di conduzione diretta dell'attività.

Attività Svolta in Forma Itinerante (Tipo B)

In base alla legge regionale della Lombardia, ma anche a quelle di altre Regioni, per quanto riguarda l'attività svolta in forma itinerante, il rilascio dell'autorizzazione costituisce un atto dovuto in presenza dei requisiti personali e, limitatamente agli alimentari, di quelli professionali. I requisiti sono gli stessi previsti per il commercio fisso.

L'autorizzazione è rilasciata dal Comune dove il richiedente ha la residenza o la sede legale.

In assenza di risposta, scatta il silenzio assenso dopo 90 giorni.

Il titolare di autorizzazione di tipo B (itinerante) può esercitare su qualsiasi area pubblica, tranne quelle espressamente interdette per normative locali specifiche, nonché presso il domicilio del consumatore nonché nei locali in cui questo si trovi per motivi di lavoro, studio, cura intrattenimento o svago (anche se trattasi di locali privati), senza limitazione geografica, e può partecipare alle fiere su tutto il territorio nazionale.

A differenza di quanto stabilito dalla precedente normativa, non vi è più, per gli itineranti, il limite dell'attività nella sola regione che ha rilasciato l'autorizzazione. Alcune regioni (Friuli) hanno comunque previsto che i residenti di altre regioni debbano comunque richiedere l'autorizzazione ad un comune capoluogo di provincia (anche se tale autorizzazione appare sempre come atto dovuto).

A fronte dei dubbi interpretativi derivanti da tali comportamenti differenziati, il Ministero ha stabilito con propria circolare (3506/C del 16 gennaio 2001) che la validità delle autorizzazioni di tipo B è nazionale, salvo diverse disposizioni delle singole leggi regionali.

Tale tesi è stata confermata anche in sede giurisprudenziale. La sentenza più recente di cui siamo a conoscenza è quella del TAR LAZIO ROMA- Sez II n° 139

del 10 gennaio 2005.



Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Alcune Regioni hanno predeterminato la lunghezza massima della sosta, in

genere ad un'ora, mentre la Lombardia ha stabilito una normativa strana, consentendo ai comuni di regolamentare i tempi di sosta e addirittura di prevedere apposite aree dove la sosta può prolungarsi oltre i tempi strettamente necessari alle operazioni di vendita. Per i comuni sopra i 5.000 abitanti la sosta oltre il tempo di vendita può essere consentita solo in tali aree espressamente individuate. Tali aree vanno individuate con gli stessi criteri utilizzati per la scelta delle aree mercatali, ma non danno luogo alla creazione di veri e propri posteggi e quindi non sono soggette ai limiti fissati per la creazione di nuovi mercati.

Nessun operatore può essere titolare di più di una autorizzazione di tipo B, mentre non vi è incompatibilità tra le autorizzazioni di tipo A e B, né fra attività di commercio fisso e di commercio su aree pubbliche.

Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo a persone fisiche o società di persone. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune vieta il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

Subingressi

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo.

La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del subentrante e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, commerciale.

La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturla.

La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune di residenza del subentrante.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla presentazione della comunicazione di subingresso con regolarizzazione della propria posizione, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.



L'argomento non è direttamente regolamentato dal D.Lgs 114/98, che all'Art. 36 ne demanda la competenza (Art. 28, comma 12) ai Sindaci, nell'ambito delle direttive che dovranno essere emanate dalle Regioni. Nell'attesa, per espressa disposizione del Decreto Bersani, restano in vigore le norme attuali.

La Regione Lombardia ha disciplinato la materia all'Art.9 della LR 15/2000.

Il comune nello stabilire gli orari per il commercio su aree pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi:

- a) l'esercizio dell'attività può essere effettuata in fasce orarie anche diverse rispetto a quella degli altri operatori al dettaglio in sede fissa;
- b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali;
- c) è vietata l'istituzione di mercati che si svolgono in giornate domenicali o festive;
- d) sono fatti salvi i mercati istituiti precedentemente al 24 aprile 1998 che si effettuano nelle giornate domenicali o festive;
- e) è fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra, possono essere anticipati;
- f) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse;
- g) si applicano in -quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui al Titolo IV del decreto legislativo 114/98.

La regolamentazione degli orari è competenza del Sindaco, che la effettua con apposita ordinanza, previa deliberazione da parte del Consiglio Comunale dei criteri generali. E' possibile riunire le disposizioni sugli orari del commercio su aree pubbliche in un'unica ordinanza con quella dei negozi fissi (e in futuro con il Piano Generale degli Orari), oppure utilizzare un'ordinanza separata.

L'applicabilità delle deroghe di cui al Titolo IV del decreto Bersani può riguardare una o più delle seguenti condizioni:

Vendita di particolari merceologie

Collocazioni in particolari posizioni (interno di stazioni, villaggi turistici, ecc.)

La nuova normativa generale della Regione Lombardia sugli orari approvata dal Consiglio Regionale il 19 ottobre 2007 (L.R. 30_07) non trova applicazione per il commercio ambulante, in quanto ciò non viene espressamente previsto nel testo della norma stessa.

Con il progetto di legge attualmente in discussione, viene eliminato il divieto di istituire nuovi mercati domenicali e festivi

Istituzione e Modifica dei Mercati

1.9

La disciplina nazionale relativa alla programmazione ed all'istituzione dei mercati è contenuta nell'Art. 28 del Decreto Bersani, in particolare nei commi da 13 a 18, che si riportano qui di seguito:

Art. 28. Esercizio dell'attività.

...omissis

13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.

14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fere.

16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

Ormai tutte le Regioni hanno provveduto, in maniera più o meno esaustiva, a regolamentare la materia del Commercio su aree pubbliche, in modo a volte anche divergente dalla normativa nazionale, che quindi viene ormai ad assumere un carattere residuale e di indirizzo.

Limitazioni all'Attività di Commercio su Aree Pubbliche

Tipo di operatori

Solo persone fisiche o società di persone

Rif.: Art. 28 c2 DLGS 114/98



Numero Autorizzazioni Itineranti

Solo una per operatore.

La Regione Lombardia ha interpretato, con lettera del 29/01/02, che tale limite non si applica per le autorizzazioni anteriori alla LR 15/00.

Rif. Art-6 LR Lombardia 15/00



Numero Banchi Mercato

Al massimo due per operatore nello stesso mercato, salvo diritti acquisiti per conferimenti avvenuti in base alla legislazione precedente

Rif. Punto II.3 c2 Allegato LR Lombardia 15/00.



Merceologie

Sono escluse soltanto:

Bevande alcoliche, salvo quelle poste in vendita in recipienti chiusi (Art.175 c1 RD 635/40)

Armi, esplosivi ed oggetti preziosi.

Rif.: Art. 30, c5 DLGS 114/98



Svolgimento Attività Itinerante

Può essere limitato per motivi di viabilità, sanitario o di pubblico interesse, ma non a tutela degli esercizi fissi. E' vietato, durante lo svolgimento di mercati o fiere, in un raggio di 500 metri.

Rif. Art-3 LR Lombardia 15/00





Le norme principali sono contenute nel D.P.R. 28/12/2002 n°445 “Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia di Documentazione

Amministrativa.



Antimafia

I requisiti antimafia rientrano ormai tra quelli che possono essere autocertificati. Non è quindi più possibile richiedere al cittadino l'esibizione dei certificati relativi.

IL PROBLEMA diviene quindi quello dell'effettuazione dei controlli. Per i privati è sempre possibile richiedere alla Prefettura la comunicazione antimafia. Per le società il problema si complica, in quanto per il controllo occorrerebbe il certificato camerale con dicitura antimafia, che può essere richiesto e ritirato solo dall'interessato. Salvo futura modifica di questa disposizione, la CCIAAA non può rilasciare le certificazioni su richiesta della P.A.

Occorrerà quindi seguire la procedura di cui all'Art.71 del T.U., cioè l'accesso diretto per via informatica oppure la richiesta scritta della conferma dell'esattezza di quanto autocertificato dal cittadino.

Bolli

Le domande vanno comunque presentate in bollo da €. 14.62. Le planimetrie allegate debbono essere in bollo da €. 1.81.

Le comunicazioni o dichiarazioni di inizio di attività vanno in carta semplice.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono esenti da bollo.

L'imposta di bollo non è dovuta quando, ai sensi delle leggi vigenti, sia esenta da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.

Documentazione da richiedere

Va posta la massima attenzione nell'evitare di richiedere documentazione inutile.

Il criterio generale è che la documentazione va richiesta:

- Se è espressamente prevista da norme di legge
- Se è espressamente prevista da norme di regolamenti interni (fiché i regolamenti ci sono vanno rispettati, ma se prevedono la richiesta di documenti inutili vanno modificati al più presto)
- Comunque se servono ad ottenere informazioni discriminanti per l'esito della pratica, cioè se contengono informazioni al cui esito è legata la possibilità di dare una risposta piuttosto che un'altra (esiste o meno l'iscrizione al REC, il titolo di studio richiesto, ecc.)

Non va invece assolutamente richiesta documentazione inutile. Ad esempio, dato che la 426 prevede che l'autorizzazione va rilasciata indipendentemente dalla disponibilità dei locali, è assolutamente inutile ed insensato richiedere atti di proprietà, contratti d'affitto o simili. Parimenti non vanno richiesti documenti che indicano stati o situazioni che, per quanto potrebbero apparire logicamente contrastanti con il rilascio di un provvedimento, non entrano nelle cause ostative previste per legge. Ad esempio, è

inutile chiedere gli statuti per verificare se comprendono o meno la possibilità per un'impresa di svolgere attività commerciale, in quanto il fatto che l'attività non sia prevista dallo statuto non è fatto ostativo al rilascio dell'autorizzazione (ma avrebbe rilevanza solo ai fini fiscali o di problemi interni ai soci, salvo rarissime eccezioni).

Vanno richiesti i documenti che hanno valore probatorio. Ad esempio, la richiesta dello statuto e/o dell'atto costitutivo per la verifica dei poteri è non solo inutile, ma del tutto fuorviante, perché lo statuto potrebbe essere stato modificato nel frattempo e non essere più corrispondente alla realtà, come pure i poteri potrebbero essere stati modificati. Di più: lo statuto, o gli atti di assegnazione di poteri, anche se esibiti in copia autentica, non hanno alcun valore probatorio, in quanto i poteri societari sono opponibili ai terzi solo dopo i relativi depositi al registro delle imprese, per cui i formati dei documenti con rilevanza esterna (tra cui le richieste di autorizzazioni) debbono essere quelli risultanti dai certificati camerali.

È evidente che, in caso di scarsa chiarezza, è possibile richiedere, a titolo di documentazione integrativa, copia di atti (denunce di successione, compravendite, procure, ecc.), ma ciò non deve assolutamente costituire la regola, ma essere viste nel quadro della necessaria collaborazione ed interlocuzione tra pubblica amministrazione e richiedenti delle autorizzazioni.

Modalità di presentazione dei documenti

Già con la vecchia normativa erano praticamente inesistenti i casi in cui veniva richiesta la consegna di originali o copie autentiche di atti o documenti (cosa a volte onerosissima e lenta per il cittadino: una copia notarile di un atto costitutivo di S.p.A. può venire a costare oltre un milione). Era quindi possibile comunque accontentarsi di fotocopie non autenticate, specialmente se si tratta di atti emessi da organi della pubblica amministrazione, che avrebbero dovuto essere richiesti direttamente, se necessario, dal Comune all'organo emittente (il che in generale significava l'esenzione dal bollo).

La richiesta di allegare documenti prodotti dalla stessa amministrazione richiedente era già tassativamente vietata dalla legge 15 febbraio 1968 (solo 30 anni!!).

A seguito delle nuove norme va invece precisato che:

- ❑ i documenti prodotti via fax possono considerarsi definitivi e non devono essere sostituiti dall'originale in un secondo tempo (salvo nei pochi casi in cui sia espressamente prevista la produzione del documento in bollo).
- ❑ le autocertificazioni, salvo eccezioni, debbono intendersi come documenti definitivi e non più provvisori (salvo il diritto – dovere dell'amministrazione di effettuare controlli alla fonte)
- ❑ nella maggior parte dei casi, anche laddove possa essere effettuata l'autentica delle copie da parte dell'impiegato che riceve i documenti, è ora sufficiente che l'interessato dichiari per iscritto che la copia è autentica
- ❑ i certificati attestanti situazioni variabili nel tempo (esclusi quindi quelli di nascita, morte, ecc., che non hanno scadenza) hanno una validità di 6 mesi. Se dopo tale scadenza la situazione non è cambiata, l'interessato può integrarli con una dichiarazione di proprio pugno in cui attesta che quanto è indicato sul certificato è ancora valido
- ❑ i documenti e le dichiarazioni sottoscritti dal richiedente in presenza del funzionario addetto al ritiro non vanno autenticati.

È anche possibile spedire i documenti sottoscritti accompagnati da fotocopia di un documento di identità non scaduto.

La documentazione da allegare è praticamente identica a quella richiesta per le corrispondenti domande.

In linea generale, le dichiarazioni di inizio attività di cui alla 241 “possono” sostituire l’autorizzazione se il richiedente intende seguire tale strada assumendosi la responsabilità non solo del contenuto di quanto dichiarato in merito alla propria situazione soggettiva (possesso di requisiti ecc. ecc.) ma anche in generale rispetto alla rispondenza di quanto richiesto alla legge, ed ai regolamenti e piani locali.

Data la pesantezza delle sanzioni (anche penali) previste in caso di dichiarazione infedele, è facoltà del richiedente scegliere la via ordinaria, cioè richiedere l’autorizzazione. E’ evidente che in tal caso, per l’inizio dell’attività dovrà attendere l’emanazione del provvedimento o la decorrenza dei termini.

In assenza di disposizioni di legge contrarie, è da ritenersi che valgano comunque le stesse procedure previste dalla 241 per la comunicazione di avvio del procedimento, i tempi di richiesta della documentazione ecc.

Riteniamo opportuno, anche se secondo alcuni non è strettamente necessario, che una volta accertata la rispondenza ai requisiti venga comunque emesso un provvedimento espresso di autorizzazione o quantomeno di presa d’atto. Questo sia in ossequio al principio generale della 241 sull’obbligo di conclusione dei procedimenti, sia per problemi pratici di consentire in maniera agevole le attività di vigilanza e controllo e la gestione dei sistemi informativi sulle attività in essere

Indicazione dei prezzi per unità di misura

Dal 9 agosto 2000 gli operatori commerciali sono obbligati a commercializzare tutti i prodotti (tranne particolari eccezioni) con l'indicazione di un doppio prezzo: quello di vendita, nonché il prezzo per unità di misura.

Detto obbligo scatta dal 1° marzo 2002 per i titolari degli esercizi di vicinato che non effettuino l'attività di vendita con modalità di libero servizio, **gli operatori su aree pubbliche** e i titolari di pubblici esercizi che effettuino la vendita per asporto dei prodotti somministrati. Tali categorie, infatti, hanno finora beneficiato di un regime transitorio di deroga.



Il decreto legislativo n.84/2000,

in vigore dall'11 maggio 2000, ha dettato nuove disposizioni in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori. In particolare, il decreto, per migliorare l'informazione del consumatore ed agevolare il raffronto dei prezzi, stabilisce che i prodotti offerti dai commercianti devono recare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, secondo le regole determinate dall'art.14 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 (decreto Bersani), anche l'indicazione del prezzo per unità di misura.

Per prezzo di vendita si intende il prezzo **finale** valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, mentre per prezzo per unità di misura si intende il prezzo **finale**, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, un litro, un metro, un metro quadrato, un metro cubo di prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se generalmente ed abitualmente impiegata per la commercializzazione di prodotti **specifici**.

Il decreto non si applica ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, compresa la somministrazione di alimenti e bevande.

Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo (ad esempio mozzarelle ed altri latticini), anche se congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.

Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita, mentre per i prodotti commercializzati sfusi (e cioè quelli che non costituiscono oggetto di alcuna confezione preliminare e sono misurati alla presenza del consumatore) si indica esclusivamente il prezzo per unità di misura.

Sono esentati dall'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile in relazione alla loro natura o destinazione; il decreto individua, all'uopo, un elenco di categorie di prodotti, che potrà essere aggiornato con successivi provvedimenti del Ministero dell'industria.

Fra i prodotti esclusi figurano: i prodotti commercializzati sfusi che possono essere venduti a pezzo, o a collo, quando si tratti di più prodotti in un unico imballaggio (possono essere così vendute le merci per le quali tali modalità di vendita risultino dalla "raccolta provinciale degli usi" effettuata dalle Camere di commercio ai sensi del regio decreto n.2011/34, nonché i prodotti ortofrutticoli calibrati conformemente alle norme di qualità che li riguardano ed omogenei); i prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione; i prodotti commercializzati nei distributori automatici; i prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in uno stesso imballaggio; i prodotti che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. n.109/92 (e cioè i prodotti venduti a pezzo

o a collo, qualora, se contenuti in un imballaggio globale, il numero dei pezzi sia visibile dall'esterno o indicato sull'imballaggio; i prodotti dolciari la cui quantità non sia superiore a 30 g; i prodotti la cui quantità sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per le spezie e le erbe aromatiche); gli alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento fito; i prodotti di fantasia (esiste una circolare ministeriale che li elenca - fra questi, ad esempio, rientrano prodotti come le uova di pasqua); i gelati monodose; i prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente a pezzo o a collo.

Fatti salvi i casi di esenzione, per la pubblicità, in tutte le sue forme, e sui cataloghi è obbligatoria l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita.

L'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura per i prodotti diversi da quelli commercializzati sfusi, come anticipato, non si applicava, **fin** al 1° marzo 2002, alle attività di commercio esercitate sulle aree pubbliche, all'attività di vendita per asporto effettuata negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché agli esercizi di vicinato di cui al decreto Bersani (con superficie **fin** a 150 o 250 mq, a seconda che si trovino in Comuni con meno o più di 10.000 abitanti), qualora questi non effettuassero la vendita dei prodotti con modalità di libero servizio, ma con l'assistenza, nella scelta del prodotto, prestata al consumatore direttamente dal titolare o da personale dipendente.

Per novanta giorni dall'11 maggio 2000 (che, come si è detto in premessa, scadevano il 9 agosto 2000) era consentita, limitatamente ai prodotti già in circolazione (quelli immessi sul mercato dopo l'11 maggio dovevano essere già in regola), l'indicazione del prezzo per unità di misura su etichette, imballaggi e cataloghi predisposti in conformità alle norme previgenti.

A tal proposito è opportuno ricordare che, l'art.4 del DPR n.903/82, come sostituito dal D.Lgs. 76/92, esentava dall'indicazione del doppio prezzo i prodotti alimentari di cui al DPR n.391/80, se preconfezionati in imballaggi collettivi costituiti da due o più imballaggi preconfezionati individuali, destinati dal produttore ad essere venduti separatamente, ed i prodotti di cui all'art.4 del DPR n.871/82, raggruppanti singoli pezzi che corrispondono ad uno dei valori che figurano in una gamma nominale o di capacità nominale per la quale lo stesso art.4 prevedeva l'esenzione dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura.

L'art.4 del D.Lgs. n.78/92, poi, esentava dall'obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura anche le categorie di prodotti non alimentari preconfezionati in quantità prestabilite indicate negli allegati al DPR n.391/80 ed al DPR n.871/82 specificamente indicati (ad esempio, i saponi in scaglie e fiocchi in confezioni da 125 - 250 - 500 - 700 - 1.000 - 3.000 - 5.000 - 10.000 g).

La Direzione Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ha predisposto, in materia, una **NOTA INFORMATIVA IN MATERIA DI DOPPIA INDICAZIONE**

DEL PREZZO DI VENDITA DEI PRODOTTI E DEL PREZZO PER UNITA' DI MISURA.



Da sottolineare le istruzioni, contenute nella nota ministeriale, relative all'indicazione del prezzo per unità di misura in occasione di vendite straordinarie, nonché quelle concernenti l'indicazione del prezzo per unità di misura per i prodotti non alimentari.

Fonte : Confesercenti

1.16